

Sentenza. n. 40 depositata il 6 marzo 2020

Materia: Ambiente, Caccia

Giudizio: Legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: Asserita violazione dell'art. 117, secondo comma, lett.s) della Costituzione

Rimettente: TAR Liguria

Oggetto: Legge della Regione Liguria 1° luglio 1994,n.29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoderma e per il prelievo venatorio), artt. **34, comma 7-bis, ultimo periodo, e 38, comma 8**

Esito: dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'**art. 34, comma 7-bis, ultimo periodo**, della l.r. n. 29/1994 della Regione Liguria

Dichiarazione di non fondatezza dell'**art.38, comma 8**, della l.r. n. 29/1994 della Regione Liguria

Alcune associazioni ambientaliste hanno impugnato davanti al TAR Liguria la deliberazione della Giunta della Regione Liguria 23 maggio 2018, n.355, con la quale è stato approvato il calendario venatorio 2018-2019.

Il TAR Liguria, chiamato ad annullare la suddetta DGR, che recepisce le disposizioni degli artt. 34, comma 7-bis, ultimo periodo, e 38, comma 8 della L.R.29/1994, ha ritenuto rilevanti per il giudizio a quo e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle ricorrenti sulle norme citate, sospendendo il giudizio davanti a sé e rimettendo le questioni al giudice della costituzionalità delle leggi.

L'art. 34, comma 7 bis, ultimo periodo, dispone che la caccia da *“appostamento fisso o temporaneo alla selvaggina migratoria è consentita fino a mezz'ora dopo il tramonto”*.

Per il TAR remittente, la disposizione regionale - contrastando con l'art. 18, comma 7, della legge 157 del 1992, che prevede l'esercizio della caccia soltanto vicino al tramonto - non consente la tutela del livello minimo a salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema previsto dalla legge statale e pone così in essere la violazione dell'art.117, secondo comma, lettera s) che riserva allo Stato la tutela ambientale.

Per memoria, la Corte, con la sentenza n. 191 del 2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma unico, della l.r. Liguria n. 15 del 2010, che consentiva, con il rinvio all'art. 34, comma 7-bis, l'apertura della caccia fino a mezz'ora dopo il tramonto. In quel contesto, essendo il ricorso in via principale rivolto soltanto all'art. 1, comma unico, e non anche alla disposizione di rinvio, la Corte non si è avvalsa del potere conferitogli dall'art. 27 della Legge n. 87 del 1953, di estendere la sua dichiarazione anche sull'art. 34, comma 7-bis, che è rimasto così in vigore ed è stato sottoposto a giudizio per la medesima questione di costituzionalità. Questa volta la Corte,

condividendo le tesi del giudice rimettente, ha accolto la questione ed ha dichiarato illegittima la disposizione regionale.

L'articolo 38, comma 8, della legge regionale impugnata prevede che il cacciatore *“deve indicare, negli appositi spazi (tesserino venatorio regionale) relativi alla fauna stanziale e migratoria, la sigla del capo abbattuto subito dopo l'abbattimento accertato”*.

Per il giudice rimettente, la disposizione regionale, prevedendo per l'annotazione, *l'abbattimento accertato*, potrebbe consentire il ritardo nell'annotazione oppure addirittura l'omissione della registrazione in caso di impossibilità di recupero dell'animale abbattuto, determinando una diminuzione del livello di protezione stabilito dal legislatore statale, in contrasto, pertanto con l'art. 12, comma 12-bis, della legge n.157 del 1992 che prevede, invece, l'annotazione subito dopo l'abbattimento, indipendentemente dall'accertamento.

In riferimento all'art. 38, comma 8, la Corte non accoglie le censure sollevate dal giudice rimettente e dichiara non fondate le questioni, fornendo il classico esempio di pronuncia interpretativa: *“la norma regionale denunciata prevede espressamente che l'annotazione debba essere effettuata subito dopo l'abbattimento, escludendo così ogni possibilità di differimento dell'obbligo di annotazione rispetto a tale evento, la cui verifica – anche qualora dovesse richiedere uno specifico accertamento dell'effettiva uccisione del capo di fauna – deve, in ogni caso, essere effettuata dal cacciatore immediatamente dopo aver sparato ... Diversamente da quanto ritenuto dal giudice a quo... l'evidenza della effettiva uccisione, comporta, in forza della norma regionale, l'obbligo di immediata registrazione sul tesserino venatorio anche nel caso in cui l'esemplare abbattuto non sia stato rinvenuto o recuperato”*.